

REGOLAMENTO

DELLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA IN DIRITTO CIVILE

1. Istituzione, finalità e sede della Scuola.

E' istituita la Scuola di Alta Formazione Specialistica in Diritto Civile dell'Unione Nazionale delle Camere Civili – UNCC.

La Scuola si propone di effettuare alta formazione specialistica degli avvocati nel settore del diritto civile e nei suoi indirizzi in conformità al disposto del D.M. n. 144/2015 come modificato dal D.M. n. 163/2020 e sue successive modificazioni o integrazioni (regolamento sulle specializzazioni), in convenzione con i soggetti ivi indicati (Atenei, Consiglio Nazionale Forense, Ordini forensi ecc.).

La Scuola ha sede in Roma, Via del Banco di S. Spirito 42, ed ulteriore sede operativa in Milano, Via Lentasio 7. La Scuola potrà attivare altre sedi decentrate per lo svolgimento dei propri corsi.

Fino a che il quadro normativo non consentirà alla Scuola di rilasciare il titolo di avvocato specialista in virtù del regolamento citato, la Scuola attiverà dei Corsi di Alta Formazione Specialistica che avranno comunque le caratteristiche richieste dalla vigente normativa in attesa di conseguire il riconoscimento del percorso formativo ai fini del rilascio del titolo.

2. Comitato di Gestione

La Scuola è gestita da un Comitato di Gestione composto da cinque membri, che dovranno essere avvocati iscritti all'Albo e di comprovata esperienza professionale, di cui tre nominati dalla Giunta di UNCC tra i quali il Direttore della Scuola, e gli altri due in conformità al regolamento sulle specializzazioni.

Fino a che il quadro normativo non consentirà alla Scuola di rilasciare il titolo di avvocato specialista il Comitato di Gestione potrà anche essere composto dai soli tre membri nominati da UNCC.

Il Comitato di Gestione è responsabile dell'organizzazione della Scuola, cura lo svolgimento dell'attività e il coordinamento dei docenti; rende operativo il programma, incarica i docenti tenuto conto delle proposte del Comitato Scientifico, sovrintende alla fase esecutiva dei corsi ed assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento; determina la quota di iscrizione ai corsi in modo da garantire esclusivamente la copertura delle spese di gestione e funzionamento della Scuola.

Il Comitato di Gestione delibera a maggioranza dei componenti.

Il Comitato di Gestione resta in carica non oltre la durata del mandato della Giunta di UNCC salvo il completamento del biennio di corso. La Giunta ha il potere di revoca.

3. Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico della Scuola è composto da sei membri di cui tre nominati da UNCC, e gli altri tre in conformità al regolamento sulle specializzazioni. Ogni Ateneo che partecipa alle convenzioni avrà diritto di nomina di un membro del Comitato Scientifico, ed in funzione di tale previsione il numero di membri del Comitato Scientifico potrà essere aumentato fino ad un massimo di dieci, di cui cinque di nomina UNCC.

Il Presidente di UNCC è presidente e membro di diritto del Comitato Scientifico, con facoltà di delega, mentre il coordinatore del Comitato sarà scelto dal Comitato tra i membri nominati dai soggetti convenzionati.

E' facoltà del Comitato Scientifico proporre al Comitato di Gestione la nomina di commissioni, una per ogni indirizzo specialistico, composte ciascuna da tre membri scelti tra avvocati, professori e magistrati di comprovata esperienza in quell'indirizzo, che avranno una funzione consultiva del Comitato Scientifico e del Comitato di Gestione in relazione alle materie di loro competenza.

Il Comitato Scientifico individua il programma dettagliato del Corso di alta formazione specialistica, indicando al Comitato di Gestione le materie, le ore destinate alla trattazione di ciascuna di esse, gli argomenti da trattare, e propone una rosa di nominativi per le docenze.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei componenti, e in caso di parità prevale il voto del coordinatore.

Fino a che il quadro normativo non consentirà alla Scuola di rilasciare il titolo di avvocato specialista il Comitato Scientifico potrà essere composto anche da soli membri nominati da UNCC.

Il Comitato Scientifico resta in carica non oltre la durata del mandato della Giunta UNCC salvo i completamento del biennio in corso. La Giunta ha il potere di revoca.

4. Organizzazione dei Corsi e docenti

I Corsi hanno durata biennale e dovranno prevedere un numero complessivo di almeno 200 ore di cui almeno 100 di didattica frontale, e si svolgeranno prevalentemente nelle sedi di Roma e Milano della Scuola.

Si articoleranno in lezioni, esercitazioni, stesura di atti o pareri, dibattiti, simulazioni ed approfondimenti monografici; al corsista verrà messo a disposizione del materiale didattico accessibile dall'area riservata del sito dedicata alla Scuola.

Anche qualora dovesse essere utilizzato lo strumento telematico a distanza al corsista è sempre assicurata l'interattività con il docente e con la classe, ed anche nelle sedi decentrate collegate in videoconferenza sarà sempre presente in aula un avvocato esperto con funzione di *tutor*. Il *tutor* avrà compiti di verifica delle presenze e coordinamento dell'attività, che garantirà alla Direzione della Scuola un costante aggiornamento e flusso di notizie sull'andamento del Corso e sul grado di soddisfazione dei corsisti.

Il Programma delle varie edizioni dei Corsi ed il calendario dei relativi incontri saranno pubblicati sul sito internet di UNCC (www.unionenazionalecamerecivili.it), nella pagina della Scuola.

La Direzione della Scuola si riserva discrezionalmente la facoltà di modificare, anche *in itinere*, il programma, in funzione di impedimenti o di esigenze comprovate, quali ad esempio quelle imposte dall'emanazione di linee guida ministeriali o di modifiche normative che dovessero *medio tempore* intervenire in materia di specializzazioni.

Il corpo docente è nominato dal Comitato di Gestione su proposta del Comitato Scientifico, e saranno scelti tra avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione, oltre che da esperti nelle discipline civilistiche e negli indirizzi collegati, come previsto dall'art. 8 del D.M. 144/2015 e successive integrazioni di cui al D.M. n. 163/2020.

5. Requisiti per l'ammissione alla Scuola

Possono accedere ai Corsi organizzati dalla Scuola soltanto gli Avvocati iscritti agli Albi degli Ordini forensi che ne faranno domanda mediante l'utilizzo del modulo pubblicato sul sito internet dell'UNCC, nella pagina dedicata alla Scuola.

L'iscrizione all'Albo dovrà permanere ininterrottamente per tutta la durata del biennio del Corso, e fino al compimento della verifica finale.

Nel bando di ogni Corso, la cui emissione è riservata alla Scuola, sarà indicato il numero massimo di partecipanti per ogni sede.

Nel caso in cui le domande di preiscrizione fossero in numero superiore, la Scuola si riserva di operare una selezione sulla base di criteri basati sul merito e sull'esperienza, predeterminati dal Comitato di Gestione ed indicati nel bando, ed anche eventualmente sulla base di test preselettivi. L'iscrizione ad una Camera Civile territoriale sarà considerato un criterio preferenziale di ammissione.

L'iscrizione al Corso dei soggetti ammessi dalla Direzione della Scuola verrà gestita e contrattualizzata dalla società GNOSIS FORENSE IMPRESA SOCIALE s.r.l." con sede in Roma, Via del Banco di Santo Spirito n. 42, che ha l'incarico della gestione economica.

6. Frequenza

La Scuola prevede la frequenza obbligatoria.

Per accedere all'esame finale è necessaria la frequenza ad almeno l'80% delle ore di lezione di ciascun anno di corso. Non sono previste giustificazioni per le assenze, fatte salve situazioni di carattere del tutto eccezionale che verranno insindacabilmente valutate dal Comitato di Gestione.

Le presenze saranno verificate e documentate, sia nella sede centrale sia in quelle distaccate, mediante *badge* o foglio di presenze che i corsisti dovranno sottoscrivere in ingresso e in uscita. Altre diverse modalità potranno essere adottate per certificare la frequenza in caso di collegamento da remoto.

Al termine dei due anni verrà rilasciato un attestato di frequenza, con specificazione delle ore di effettiva frequenza, a coloro che avranno partecipato al corso e saranno in regola con i pagamenti.

7. Commissione d'esame ed esami intermedi e finali

Al termine del primo anno del Corso sono previste una prova scritta ed una orale, il cui eventuale mancato superamento non preclude l'ammissione al secondo anno.

Al termine del secondo anno sono previste una prova scritta ed una orale su tutte le materie trattate nel biennio e che saranno valutate congiuntamente; la prima consisterà nella redazione di un atto difensivo o di un parere.

Non saranno ammessi alle prove finali di verifica coloro che non avranno mantenuto, per tutta la durata del Corso e fino al compimento della verifica finale, l'iscrizione ininterrotta all'Albo degli avvocati.

Ai sensi del comma 13 dell'art. 7 del DM 144/2015 come modificato dal DM 163/2020, le prove di saranno valutate da una Commissione nominata dal Comitato scientifico, composta per almeno due terzi da membri che, sebbene rientranti nelle categorie di cui al comma 8 dell'art. 7 del DM sulle specializzazioni, non devono appartenere al corpo docente del corso.

Il Comitato di Gestione nomina un Presidente all'interno della Commissione. La Commissione d'esame lavorerà suddivisa in sottocommissioni.

In caso di impedimento di uno o più componenti effettivi della Commissione o delle sottocommissioni, si procederà alla nomina di supplenti.

Ciascuno dei componenti della Commissione esprimerà il proprio voto per ogni singola prova. L'esito dell'esame sarà positivo laddove il candidato abbia conseguito una valutazione uguale o superiore a 30/50 in ogni prova, scritta e orale.

All'esito positivo dell'esame finale verrà rilasciata al corsista che sia in regola con i pagamenti una attestazione comprovante l'avvenuta proficua e continuativa frequenza della Scuola e l'alta formazione conseguita.

8. Bando, domanda di iscrizione e quota

Le domande di iscrizione al Corso dovranno pervenire alla Direzione della Scuola entro la data fissata dal Bando relativo al biennio di riferimento, che verrà pubblicato sul sito internet di UNCC alla pagina della Scuola, ed adeguatamente pubblicizzato.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo del modulo di iscrizione accessibile dal sito internet di UNCC alla pagina della Scuola.

La conferma dell'ammissione alla Scuola verrà comunicata dalla Direzione della Scuola esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nel modulo di iscrizione.

La quota di partecipazione viene determinata all'inizio di ogni corso biennale e comunicata attraverso il Bando, ed è destinata alla copertura delle spese di funzionamento ed organizzazione della Scuola, esclusa qualsiasi finalità di lucro.

Eventuali rateazioni della quota saranno indicate nel Bando, ma l'efficacia dell'iscrizione sarà condizionata al pagamento tempestivo della prima rata.

Il mancato o ritardato versamento anche di una sola rata è ragione di esclusione dal Corso. L'esclusione o il ritiro dal Corso non esonera dal pagamento della quota di iscrizione al Corso, che deve considerarsi unitaria, né tantomeno comporta la restituzione delle somme già versate.

9. Crediti Formativi

La Scuola presenterà al Consiglio Nazionale Forense richiesta di accreditamento dei Corsi ai fini della formazione continua. I crediti formativi saranno attribuiti ai partecipanti in regola con la frequenza.

10. Approvazione e pubblicazione del Regolamento

Il presente Regolamento, approvato dalla Giunta UNCC, con le successive implementazioni del Comitato di Gestione a ciò delegato, sarà consultabile sul sito web di UNCC, nella pagina della Scuola, e verrà aggiornato con le modifiche che dovessero essere successivamente approvate.

Roma 30 dicembre 2022.